

Intervento dell'Arcivescovo Mons. Angelo Spina

Prima della Esortazione Apostolica *Amoris Laetitia*, Papa Francesco ha voluto dare un segnale forte sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico.

Fragilità umana e nullità del patto matrimoniale

Talora la fragilità umana porta a stabilire erroneamente un patto matrimoniale senza le dovute condizioni personali che diano a tale patto le caratteristiche essenziali di segno sacramentale dell'amore divino. In questi casi, il patto matrimoniale è invalido, e, benché celebrato in Chiesa, non esiste, è cioè nullo. I coniugi hanno il diritto di chiedere alla Chiesa il riconoscimento di tale nullità e la Chiesa ha il dovere di aiutarli a verificarne la fondatezza, accogliendoli, accompagnandoli e sostenendoli in un percorso che per loro, spesso, non è privo di profonda sofferenza.

Le equipe giuridico-pastorali, volute da papa Francesco, hanno il compito di un primo accostamento e aiuto alle coppie in difficoltà onde sostenerle a superare le insorte difficoltà del rapporto coniugale e verificare l'eventuale sussistenza di ragioni sufficienti per ritenere che l'ipotesi di nullità del patto coniugale abbia qualche serio fondamento. In caso positivo, sarà necessario rivolgersi al tribunale ecclesiastico o per il cosiddetto 'processo breve' davanti al Vescovo diocesano e al suo Vicario Giudiziale, oppure al Tribunale interdiocesano per il processo ordinario.

La Lettera Apostolica "Mitis Iudex Dominus Iesus" data Motu Proprio dal Santo Padre Francesco è dell'8 settembre 2015.

"È quindi la preoccupazione della salvezza delle anime, che - oggi come ieri - rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi, del diritto, a spingere il Vescovo di Roma ad offrire ai Vescovi questo documento di riforma, in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa, di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio, cardine e origine della famiglia cristiana.

Alimenta la spinta riformatrice l'enorme numero di fedeli che, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati".

Dal Motu proprio emergono due elementi di carattere pastorale:

la prossimità del giudice (cioè la vicinanza tra il giudice e i fedeli);

“salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori del tribunale, venga assicurata **la gratuità** della procedura”.

Per giungere ad una dichiarazione di nullità del matrimonio canonico è necessario un processo.

Come in qualsiasi tipo di processo sia in ambito ecclesiastico che statale, anche il processo di nullità del matrimonio canonico ha un obiettivo ben preciso e definito: l'accertamento della verità, per il cui raggiungimento intervengono più soggetti a vario titolo di funzione, attraverso un articolato itinerario processuale.

I soggetti che intervengono nel processo di nullità matrimoniale sono:

Giudice.

In ogni tribunale ecclesiastico interviene in composizione collegiale di tre unità. Sua funzione principale è quella di garantire giustizia applicando fedelmente la legge e, perciò, deve innanzitutto possedere specifica competenza giuridica, congiunta a senso di prudenza, di equilibrio e di imparzialità, oltre che a spirito di carità e di umanità.

Difensore del vincolo

Rappresenta la parte pubblica nel processo nel quale deve obbligatoriamente intervenire (come il pubblico ministero nella giurisdizione statale), onde assolvere la sua specifica funzione di difesa del matrimonio, inteso quale “bene pubblico” da tutelare, proponendo ogni argomento e osservazione che possa ragionevolmente addursi avverso la nullità del vincolo.

Promotore di giustizia

Rappresenta anch'egli una parte pubblica che agisce nell'interesse generale di tutta la comunità, ma il suo intervento è del tutto eccezionale e si concretizza nell'attivazione del processo di nullità del matrimonio (assumendo quindi il ruolo di parte attrice in causa) allorché essa sia ormai divenuta di pubblico dominio e nessuno dei due coniugi si attivi processualmente per richiederla.

Parti private

Sono rappresentate dai coniugi, a ciascuno dei quali spetta il diritto di impugnare il proprio matrimonio, chiedendone la declaratoria di nullità al tribunale ecclesiastico competente.

Il tribunale competente

In genere, una causa di nullità di matrimonio si attiva dinanzi al tribunale ecclesiastico regionale o interdiocesano di prima istanza competente, che va individuato secondo sei ordini alternativi di criteri:

- * in ragione del luogo dove il matrimonio è stato celebrato;
- * il Tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio;
- * il Tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il quasi domicilio;
- * il Tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il suo domicilio;
- * il Tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il suo quasi domicilio;
- * il Tribunale del luogo in cui di fatto si debba svolgere la maggior parte delle prove.

Svolgimento del processo

Un processo di nullità di matrimonio si svolge attraverso un articolato itinerario al quale partecipano i soggetti processuali precedentemente indicati.

Esso comprende essenzialmente i seguenti e consecutivi adempimenti:

Presentazione del Libello e Contestazione della lite

La presentazione del Libello può avvenire anche in modo congiunto e consensuale tra i coniugi.

Effettuata la presentazione del Libello il Vicario giudiziale del Tribunale adito, verifica la competenza del Tribunale medesimo e la fondatezza della domanda presentata (in caso contrario la respinge o ne chiede emendamenti ed integrazioni), decreta l'accettazione del libello, l'informazione del difensore del vincolo e della parte convenuta con l'invito a far conoscere la propria posizione, formulando nel contempo la proposta del dubbio, cioè il capo o i capi di nullità su cui dovrà essere svolta la successiva indagine processuale. Trascorsi i tempi fissati, il Vicario giudiziale con un nuovo decreto fissa la formulazione del dubbio e stabilisce l'avvio della fase istruttoria, almeno nel processo ordinario, costituendo la terna giudicante.

Istruzione della causa

E' la fase processuale durante la quale, sotto la direzione e la vigilanza del giudice istruttore, vengono raccolti tutti gli elementi di prova che consentiranno poi al Collegio giudicante di poter emanare la decisione finale sulla domanda di nullità presentata, accogliendola ovvero rigettandola.

Terminata la raccolta di tutti gli elementi di prova, il giudice istruttore dichiara con proprio decreto conclusa la fase istruttoria.

Seguono

La fase discussoria

La fase decisoria

La fase del riesame

L'appello

Fermo restando l'obbligatorietà del passaggio di ufficio al tribunale di appello della sentenza che abbia dichiarato per la prima volta la nullità del vincolo, è facoltà di ciascuna delle parti private appellare - personalmente o tramite i loro avvocati - la sentenza di prima istanza presso il tribunale superiore al fine di ottenere una revisione del giudizio, qualora taluna di esse si ritenga gravata da una decisione ingiusta.

Vediamo insieme cosa fare dopo aver ascoltato una persona che presenta dei dubbi sulla validità del suo matrimonio.

La prima cosa da fare è consultare l'Ufficio diocesano nella persona di don Giuliano Nava e quando questi è assente ci si può rivolgere a don Pierluigi Moriconi.

Con don Giuliano Nava o con don Pierluigi Moriconi si stabilirà se usare la via breve (processo breve) oppure il processo ordinario.

Don Giuliano o don Pierluigi indicano alla persona che chiede di avviare il processo di nullità di matrimonio la via del Patrono stabile o di un avvocato scelto dalla persona in base all'albo del Tribunale Interdiocesano di Fermo.

Il Patrono stabile o l'avvocato scelto si recherà ad Ancona presso gli uffici della Curia per l'ascolto della persona interessata o delle due parti e per l'istruzione della causa. Sarà poi compito dell'avvocato procedere e portarla avanti.

Il processo breve viene svolto in Diocesi con la fase istruttoria e decisionale perché il Vescovo è il giudice che decide.

Questo processo ha una brevità di durata per la chiarezza della situazione della causa, non oltre i sei mesi.

Il processo ordinario si svolgerà secondo le indicazioni del Tribunale interdiocesano di Fermo.

La sentenza del Tribunale di Fermo può essere appellata, in questo caso l'appello viene fatto dal Tribunale di Firenze o dalla Romana Rota

Il costo di ogni causa è stabilito in partenza. Può essere richiesto il gratuito patrocinio.